

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OGGETTO</b>       | <b>TOBIN TAX – NUOVO MODELLO PER NOTAI E INTERMEDIARI FINANZIARI</b> |
| <b>RIFERIMENTI</b>   | ART. 1, COMMI 491-500 LEGGE N. 228/2012; PROV. 4 GENNAIO 2017        |
| <b>CIRCOLARE DEL</b> | <b>01/03/2017</b>  |

### TOBIN TAX DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO CON IL NUOVO MODELLO

Entro il **31 marzo 2017** intermediari finanziari (banche, SIM, società fiduciarie, ecc.) e notai devono trasmettere telematicamente i dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax - FTT; c.d. Tobin Tax).

La comunicazione avviene col nuovo modello approvato dall'Agenzia Entrate il 4 gennaio 2017.

La FTT è dovuta dal beneficiario dei trasferimenti e si applica con la seguente aliquota:

- dello 0,2% sul valore della transazione per i trasferimenti fuori dai mercati regolamentati (come avviene per i notai che intervengono nella formazione/autentica delle cessioni di azioni)
- dello 0,1% sul valore della transazione se il trasferimento avviene in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

#### TOBIN TAX

L'art. 1, commi da 491 a 500 L. n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) ha introdotto **un'imposta sulle transazioni finanziarie**, che si applica ai **trasferimenti**

- ⇒ **di proprietà di azioni** (o altri strumenti finanziari partecipativi) di società residenti in Italia
- ⇒ alle operazioni su **strumenti finanziari derivati** e altri valori mobiliari

indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza dei contraenti.

| OGGETTO DELL'IMPOSTA               |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Trasferimento di proprietà</b>  | Trasferimento <b>di azioni</b> e di altri strumenti finanziari partecipativi (di cui all'art. 2346, c. 6 C.C.) emessi da società residenti nel territorio dello Stato<br>Trasferimento di titoli rappresentativi dei predetti strumenti ( <b>es: strumenti derivati</b> ) indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. |
| <b>Conversione di obbligazioni</b> | È soggetto a tale imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.  |
| <b>Successione/donazione</b>       | L'imposta <b>non si applica</b>   |



**ESCLUSIONI:** l'imposta non è dovuta:

- per i **trasferimenti di quote di Srl/società di persone**
- per i trasferimenti di **obbligazioni**.

**MISURA DELL'IMPOSTA:** è dovuta con la seguente aliquota:

- dello **0,2%** sul valore della transazione: se non avvenuta sul mercato regolamentato
- dello **0,1%** sul valore della transazione se il trasferimento opera sui mercati regolamentati dei paesi UE (o SEE inclusi nella white list definiti dalla Direttiva 2004/39).

**SOGGETTI PASSIVI**

E' **soggetto passivo** ("contribuente") del tributo:

- l'acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;
- entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni
- colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

**RESPONSABILI DEL PAGAMENTO:** si tratta:

- ⇒ sia degli intermediari finanziari (anche non residenti): **banche ed imprese di investimento** (cd. "SIM")
- ⇒ che dei seguenti soggetti:

| ULTERIORI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO   |  |  |
|--|--|--|
| <b>notai</b> , anche in presenza della "notarizzazione" di atti stipulati all'estero, salvo che il contribuente non attesti di aver già assolto al pagamento in altro modo | <b>le SGR</b> (anche non residenti se autorizzate all'estero a svolgere attività analoghe) se l'esecuzione degli ordini di negoziazione viene effettuata dalla stessa SGR, e non da un altro intermediario (la SIM). | le <b>società fiduciarie</b> , anche non residenti, per le negoziazioni effettuate per conto dei fiduciari |

**Versamento:** l'imposta va versato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà

**NOTAI:** l'imposta va versata dal notaio che interviene

- quale **rogante** il contratto di **trasferimento delle azioni**
- o quale **autenticante le firme** ivi apposte (ivi inclusa la cd. "girata" delle azioni).

Il notaio può sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottenga provvista per il versamento dell'imposta.

Sito Agenzia Entrate

**Tobin Tax: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti**

Scelta per **Adempimento** [Contribuente](#)

**Chi:** Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni

**Cosa:** Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente

**Modalità:** Modello F24 con modalità telematiche

**Codici Tributo:**

- 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

**Tipologie tributi:**

- altro

**Categorie contribuenti:**

- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

**16** APRILE 2015

## LA DICHIARAZIONE ANNUALE

L'art. 19 DM 21/02/2013 prevede che l'intermediario presenti, entro il **31 marzo** dell'anno successivo rispetto a quello cui le transazioni finanziarie si riferiscono, una **dichiarazione annuale delle operazioni poste in essere**, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

**NEW**

**Novità** - Con provvedimento 4 gennaio 2017 è stato approvato il nuovo modello da utilizzare dallo scorso 1° febbraio e che ha sostituito quello approvato con provvedimento 27 dicembre 2013.

Le novità sono rappresentate:

- nella sezione I, da nuovi campi in cui esporre il numero delle operazioni e gli imponibili relativamente agli strumenti finanziari derivati e alle operazioni ad alta frequenza;

| QUADRO TT   |     | GENNAIO                              |   |                   |   |                          |   |                |   |   |   |                            |   |                                 |   |                            |   |  |  |
|---|-----|--------------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
| Sezione I<br>Dati sulle<br>operazioni<br>effettuate | TT1 | Partecipazioni                       | 1 | Numero operazioni | 2 | Imponibile               | 3 | Imposta dovuta | 4 |   |   |                            |   |                                 |   |                            |   |  |  |
|   | TT2 | Derivati                             | 1 | Numero operazioni | 2 | Valore nominale          | 3 | Imposta dovuta | 4 |   |   |                            |   |                                 |   |                            |   |  |  |
|   | TT3 | Negoziazioni<br>ad alta<br>frequenza | 1 | Numero operazioni | 2 | Imponibile               | 3 | Imposta dovuta | 4 |   |   |                            |   |                                 |   |                            |   |  |  |
|   | TT4 | Versamenti                           | 1 | Numero operazioni | 2 | Imponibile               | 3 | Imposta dovuta | 4 |   |   |                            |   |                                 |   |                            |   |  |  |
|   |     |                                      |   |                   |   | Totale imposta<br>dovuta |   | 3              | 4 | Utilizzo credito<br>precedente<br>dichiarazione | 5 | Importo versato<br>con F24 | 6 | Importo versato<br>con bonifico | 7 | Eccedenza<br>di versamento | 8 |  |  |

Nuovi campi

- nella sezione II, dal campo in cui riportare il maggior credito derivante dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate con riferimento ad annualità pregresse;

| Sezione II<br>Riepilogo |   | Credito<br>dichiarazione<br>precedente |   | Versamenti in eccesso<br>presente<br>dichiarazione |   | Ammontare<br>utilizzato |   | Credito dichiarazioni<br>integrative |   | Credito da riportare |    |
|-------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|----|
| TT49                    | 1 | 2                                      | 3 | 4  | 5 | 6                       | 7 | 8                                    | 9 | 10                   | 11 |
|                         |   | Credito richiesto<br>a rimborso        |   |  |   |                         |   |                                      |   |                      |    |

Maggior credito da  
dichiarazioni integrative

- nella sezione III, dalla predisposizione di colonne distinte in cui evidenziare i dati relativi alle operazioni escluse ed esenti riguardanti le partecipazioni e i derivati, e dall'inserimento di ulteriori righe per descrivere specifiche fattispecie di esclusione/esenzione.

Nuove fattispecie  
di esclusione/  
esenzione

|      |                                    | COMMA 491         |            | COMMA 492         |                 |
|------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| TT50 | Successioni e donazioni            | 1                 | 2          | 3                 | 4               |
|      |                                    | Numero operazioni | Imponibile | Numero operazioni | Valore nominale |
| TT51 | Obbligazioni e titoli di debito    | 1                 | 2          | 3                 | 4               |
|      |                                    | Numero operazioni | Imponibile | Numero operazioni | Valore nominale |
| TT52 | Emissioni e annullamento           | 1                 | 2          | 3                 | 4               |
|      |                                    | Numero operazioni | Imponibile | Numero operazioni | Valore nominale |
| TT53 | Acquisto azioni di nuova emissione | 1                 | 2          | 3                 | 4               |
|      |                                    | Numero operazioni | Imponibile | Numero operazioni | Valore nominale |
| TT54 | Assegnazione titoli                | 1                 | 2          | 3                 | 4               |
|      |                                    | Numero operazioni | Imponibile | Numero operazioni | Valore nominale |

Per quanto riguarda la compilazione si ricorda che:

- gli importi da indicare nel modello vanno espressi con arrotondamento all'unità di euro
- la dichiarazione non deve essere presentata, se l'imposta liquidata è di importo inferiore ad €. 50
- la trasmissione avviene con modalità telematica.